

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 130

3 maggio 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA NOÈ

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE AL GIOCO LECITO

Oggetto assembleare n. 2654

Relazione

Negli ultimi anni, l'impressionante aumento delle possibilità di partecipare a lotterie, scommesse e giochi di varia natura come il bingo e le slot machines, ha generato una dannosa diffusione della "dipendenza dal gioco d'azzardo patologico", una patologia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, già dagli anni Ottanta, annovera tra i disturbi psichici del controllo degli impulsi.

Gli esperti ritengono che i fattori di rischio principali della "dipendenza dal gioco d'azzardo patologico" siano essenzialmente tre: l'ambiente familiare a rischio, la pubblicità diffusa in maniera copiosa dai mezzi di comunicazione di massa e l'offerta, spesso caotica e disordinata, di luoghi, reali e virtuali, nei quali è possibile effettuare scommesse.

Gli effetti negativi nella psiche dei soggetti a rischio sono molto gravi. Nella dipendenza da tale patologia, si determinano circoli viziosi che auto-mantengono e alimentano il comportamento patologico. Il principale tra essi è il cosiddetto "chasing", cioè l'inseguimento delle perdite. Spesso, dopo una prima fase caratterizzata da vincite esaltanti, la tendenza dell'individuo predisposto all'abuso è di "rincorrere" altre vincite, aumentando la frequenza di gioco e le puntate. Le perdite a questo punto superano di gran lunga le vincite ed inizia così la fase dell'inseguimento delle perdite, cioè il tentativo di recuperare il denaro perduto. Una terribile spirale che coinvolge soprattutto le persone più deboli e indifese.

Le statistiche relative allo sviluppo del gioco lecito sono impressionanti. Il giro d'affari complessivo relativo al settore, nel 2011, ha registrato un incremento del 30% rispetto a quello del 2010, raggiungendo la ragguardevole cifra di 80 miliardi di euro.

Anche in considerazione della tendenza delle sale gioco a diventare luogo di aggregazione sociale, non desta sorpresa il fatto che una percentuale considerevole di coloro che abitualmente le frequentano è composta da disoccupati e/o indigenti.

L'abuso nel gioco lecito ha spesso un forte impatto sui rapporti familiari per diverse ragioni. In primis è da segnalare il problema della perdita di risparmi e proprietà che abbassano, talvolta anche drasticamente, il livello di vita del nucleo familiare. La famiglia viene poi colpita anche a livello emotivo, a causa di sentimenti di paura, vergogna e mancanza di fiducia che vengono amplificati dalla patologia connessa al gioco.

Sono altresì da registrare possibili problemi fisici, soprattutto legati allo stress, all'ansietà, alla depressione ed agli esaurimenti nervosi. Infine le statistiche mostrano come sia più alta l'incidenza al suicidio nelle persone affette dalle patologie legate al gioco e nei loro familiari.

E' poi da notare, dal punto di vista urbano, che gli assembramenti talora provocati dalla semplice presenza di sale gioco, provoca un negativo impatto sulla razionale organizzazione delle attività nel territorio, a causa dell'intralcio alla viabilità e a disturbi alla quiete pubblica.

Modificando un orientamento giurisprudenziale che aveva ricondotto l'intera materia alla competenza statale sull'ordine pubblico, la Corte costituzionale, con una recente sentenza, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nello specifico, la Corte ha sostenuto la legittimità di norme che regolano la collocazione nel territorio di attività legate al gioco lecito che hanno il fine di tutelare soggetti psicologicamente più deboli e di razionalizzare l'urbanizzazione del territorio, soprattutto per quel che concerne la viabilità e l'inquinamento acustico delle aree interessate.

Una normativa regionale disciplinante il settore è auspicabile anche in considerazione della competenza che la Costituzione riconosce alle Regioni, in materia di tutela della salute e conseguentemente di prevenzione delle patologie.

Tenendo quindi conto del nuovo orientamento giurisprudenziale e considerando l'esponentiale aumento di esercenti aventi come core business i giochi leciti che rischia di stravolgere la vivibilità e l'organizzazione commerciale di interi quartieri, ed evidenziando la necessità di limitare la diffusione di patologie legate al gioco, si propone per l'approvazione il presente disegno di legge.

La proposta di legge si compone di 9 articoli.

Nell'articolo 1 viene definita la finalità della presente proposta di legge, che detta disposizioni per promuovere un accesso

consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito per prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.

Nell'articolo 2 si definisce la collocazione delle sale giochi, vietandone l'apertura laddove siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. I Comuni comunque possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale giochi.

All'articolo 3 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

All'articolo 4 vengono definiti gli obblighi dei gestori tenuti ad esporre materiale informativo che evidenzia i rischi connessi al gioco eccessivo.

All'articolo 5, formazione dei gestori, si prevede che le Aziende sanitarie, di concerto con i gestori delle attività di gioco, promuovano iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico.

All'articolo 6 vengono definite campagne di formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, indirizzate prioritariamente ai giovani ed alle fasce sociali più svantaggiate. La finalità consiste nell'aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi ed i danni economici correlati.

All'articolo 7 si prevede il sostegno dell'Amministrazione regionale all'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.

All'articolo 8 si prevedono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge.

All'articolo 9 sono riportate le disposizioni finanziarie.

Considerata l'importanza e gli effetti della presente proposta di legge e vista l'ampia condivisione, si auspica una sollecita approvazione della medesima.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge, nell'ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito, nelle diverse forme previste dalla normativa vigente, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.

Art. 2*Collocazione delle sale giochi*

1. Non è ammessa l'apertura di sale giochi di cui all'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che siano ubicate in un raggio di trecento metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale.

2. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l'apertura di sale giochi, tenuto conto dell'impatto delle stesse sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Art. 3*Divieto di pubblicità*

1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

Art. 4*Obblighi dei gestori*

1. I gestori di sale giochi, ricevitorie, tabaccherie e comunque di esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, sono tenuti a esporre all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, la disponibilità di servizi di assistenza e a incoraggiare il gioco responsabile.

2. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti a evidenziare ai giocatori la possibilità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.

3. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dall'assessorato competente in materia di tutela della salute e politiche sociali.

Art. 5*Formazione dei gestori*

1. Le Aziende sanitarie, di concerto con i gestori delle attività di gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi e negli esercizi di cui all'articolo 4, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, e a favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile.

Art. 6*Campagne di informazione e sensibilizzazione*

1. Gli assessorati competenti in materia di tutela della salute e politiche sociali, promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che in modo particolare evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a:

a) aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi e i danni economici, per la salute e relazionali che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie;

b) educare a un approccio misurato e compatibile al gioco;

c) informare sull'esistenza e l'accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.

Art. 7*Sostegno al privato sociale*

1. La Regione sostiene l'attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli assessorati competenti in materia di tutela della salute e politiche sociali sono autorizzati a concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale destinati a persone con problematiche correlate al gioco e alle relative famiglie. Nella concessione dei contributi è data priorità ai progetti realizzati in raccordo con i servizi pubblici del territorio.

Art. 8*Sanzioni*

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 500 e 3000 euro.

2. Gli assessorati competenti provvedono a disciplinare la modulazione delle sanzioni.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i relativi proventi i quali confluiscono in un apposito fondo da destinare alle azioni di cui agli articoli 5,6 e 7.

Art. 9*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.